

	REPUBBL	ICA ITALIANA		
	REGIONE EM	MILIA ROMAGNA		
AGENZ	IA REGIONALE PER I	LA SICUREZZA TE	ERRITORIALE E	
	LA PROTE	ZIONE CIVILE		
	SERVIZIO A	REA ROMAGNA		
	AMBITO	DI RAVENNA		
	Codice Fiscal	le n. 91278030373		
	CONTRAT	ΓΟ D'APPALTO		
per l'esecu	uzione dei lavori di: "SER	RVIZIO DI PIENA -	- ANNO 2016 - IN-	
TERVENT	ΓΙ DI MANUTENZIONE	PREVENTIVA E D	'EMERGENZA NEI	
BACINI I	IDROGRAFICI NEI FIU	MI SAVIO E RUB	ICONE, NEL COM-	
PRENSOR	RIO DI CESENA", CUP:	F14H16000760002,	CIG:68261930AB.	
Lavori a	a base d'asta	€	12.083,12	
Oneri j	per l'attuazione dei piani o	li sicurezza €	211,96	
Totale l	lavori in appalto	€	12.295,08	
Importo	o di aggiudicazione (compr	rensivo degli €	11.748,92	
oneri de	ella sicurezza)			
	Tra	i Signori:		
- Ing.	MAURO VANNONI, na	nto a Santarcangelo	di Romagna (RN) il	
29/03/1954	4, che dichiara di interveni	ire in questo atto escl	usivamente in nome,	
per conto e	e nell'interesse dell'Agenz	ria Regionale per la S	Sicurezza Territoriale	
e la Protez	tione Civile, codice fiscale	e 91278030373, che i	rappresenta nella sua	
	Responsabile del Servizio			
	contratti come previsto da		•	
	3 e s.m., e n.702 del 16/05/20		<u> </u>	
	,	1		



 e	
 - Sig GORINI DARIO, C.F GRNDRA33C07F139U, nato a MERCATO	
 SARACENO (FC) il 07/03/1933, in qualità di Legale Rappresentante dell'im-	
 presa GORINI DARIO S.r.l. con sede legale a MERCATO SARACENO (FC)	
 in VIA LEONARDO DA VINCI, 24, iscritta al Registro Imprese della Camera	
 di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di FORLI/CESENA al n.	
03428040400, e codice fiscale e partita IVA 03428040400; di seguito nel pre-	
 sente atto denominato semplicemente "Appaltatore",	
 PREMESSO	
 - che con determinazione dirigenziale n. 2431 del 05/12/2016 si è provveduto	
 ad approvare il progetto esecutivo dell'intervento sopracitato, autorizzando	
 l'avvio della procedura di affidamento dei lavori in epigrafe indicati e fissando	
 la procedura di affidamento diretto previa indagine di mercato quale metodo	
 di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/16, per un importo	
dei lavori da affidare pari a €12.295,08, di cui €211,96 per oneri della sicu-	
 rezza non soggetti a ribasso;	
 - che in seguito a procedura con affidamento diretto previa indagine di mer-	
 cato, con verbale di gara di aggiudicazione del 12/10/2017 e con determina-	
 zione dirigenziale di aggiudicazione efficace n. 735 del 15/03/2017, i lavori	
 sono stati aggiudicati al sopraindicato appaltatore, per il prezzo complessivo	
 di €11.748,92 comprensivo di €211,96 per oneri della sicurezza non soggetti	
 a ribasso, al netto del ribasso offerto pari al 4,52 %;	
TUTTO CIO' PREMESSO	
le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente	
2	



	narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e sti-	
	pulano quanto segue:	
	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
	Articolo 1 Oggetto del contratto.	
	1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva al-	
	cuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro	
	esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e degli atti in questo	
	richiamati.	
	Articolo 2 Documenti integrativi del contratto.	
	. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inde-	
	rogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità	
	dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, non-	
	ché delle previsioni di tutte le tavole grafiche progettuali, anche se non tutte	
	materialmente allegate, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che	
	qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi con-	
-	traria eccezione.	
	2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento	
	negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al pro-	
	getto.	
	- 3. Fanno altresì parte del contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore	
	in sede di gara, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono	
	l'elenco dei prezzi unitari.	
	- 4. Ai sensi dell'art.217 del D.Lgs.n.50/16 al presente contratto si applica	
	integralmente il capitolato generale d'appalto D.M. LL.PP. n. 145 del 19 aprile	
	3	



2000, per la parte ancora vigente, atto normativo non soggetto alla sindacabi-	
lità delle parti convenute in questo atto.	
Articolo 3 Ammontare del contratto.	
1. L'importo contrattuale ammonta a €11.748,92 .	
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A	
3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi della lett. e) del comma 1 dell'art.	
3 del D.Lgs. 50/16, per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il	
progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara	
costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari con-	
trattuali.	
Articolo 4 Variazioni al progetto e al corrispettivo.	
1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, ri-	
chiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il	
rispetto delle condizioni e della disciplina di cui agli artt. 106 e 149 del decreto	
legislativo n.50/16, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate	
sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a	
nuovi prezzi stabiliti mediante un verbale di concordamento.	
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI	
Articolo 5 Condizione e termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.	
1. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla dire-	
zione lavori un proprio programma esecutivo elaborato secondo quanto pre-	
scritto dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto; tale programma è appro-	
vato dalla direzione lavori mediante apposizione di un visto.	
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto decorre dalla	
data del verbale di consegna dei lavori medesimi fino al giorno 31 ottobre	
4	



2017 .	
Articolo 6 Penale per i ritardi – Esclusione del premio di accelerazione.	
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle	
opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei la-	
vori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata	
una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.	
2. La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con	
le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche	
in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un ver-	
bale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate	
nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora ese-	
guiti.	
3. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell'art. 108 del	
D.Lgs.n.50/2016, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'ap-	
paltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori, gli assegna	
un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni,	
entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine asse-	
gnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora	
l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo	
restando il pagamento delle penali, in applicazione di quanto previsto all'art.	
108, comma 4 del D.Lgs.n.50/2016.	
4. Non si darà luogo al premio di accelerazione.	
Articolo 7 Sospensioni o riprese dei lavori.	
1. In applicazione dell'art. 107 del D.Lgs.n.50/2016, in tutti i casi in cui ricor-	
5	



 rano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori pro-	
 cedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della	
 stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione	
dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'e-	
 secutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'in-	
 dicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché	
 dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane in-	
 terrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere	
 continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza la-	
 voro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il	
 verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla	
 data della sua redazione.	
 2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità	
 o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di	
 finanza pubblica.	
 3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le	
 cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il	
 nuovo termine contrattuale. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di	
 perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed impor-	
tanza delle modifiche da introdurre nel progetto. I verbali di ripresa dei lavori,	
 da redigere a cura del direttore dei lavori, sono firmati dall'appaltatore ed in-	
 viati al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della loro	
redazione.	
 4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause impre-	
6	



 vedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il re-	
 golare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di la-	
voro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non	
 eseguibili, dandone atto in apposito verbale. La sospensione parziale dei lavori	
 determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni	
 determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammon-	
 tare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo	
 totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.	
 5. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono	
 iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori,	
salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente	
l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga	
 alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva	
 sul registro di contabilità.	
6. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei	
 lavori di cui al comma 1, senza che la stazione appaltante abbia disposto la	
 ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le	
 necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto neces-	
sario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è condizione necessaria per poter	
 iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda	
 far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.	
 7. Nei casi previsti dal comma 2, qualora la sospensione, o le sospensioni, du-	
 rino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva	
 prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei	
 mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza	



indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecut	tore ha diritto alla rifu-
sione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento d	della sospensione oltre i
termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecu	tore negli altri casi.
8. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato s	
funzionali all'andamento dei lavori e integranti le moda	
stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al	
cezione del comma 7.	presente urueoro da ee
9. I verbali per la concessione di sospensioni devono pe	orvanira al rasponsabila
	•
del procedimento entro il quinto giorno naturale succes	
e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o da	-
il responsabile del procedimento non si pronunci entr	
mento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati da	ılla Stazione appaltante.
10. La sospensione opera dalla data di redazione del rel	lativo verbale, accettato
dal responsabile del procedimento o sul quale si sia for	rmata l'accettazione ta-
cita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e	e i relativi verbali non
hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazi	oni o le cui motivazioni
non siano riconosciute adeguate da parte del respons	abile del procedimento
con annotazione sul verbale.	
11. L'appaltatore, qualora per causa a lui non imputab	oile, non sia in grado di
ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere con	domanda motivata pro-
roghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse d	lal responsabile del pro-
cedimento entro 30 giorni dal suo ricevimento, purché l	le domande pervengano
con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termin	e contrattuale. L'esecu-
tore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli	atti contrattuali, decor-
rente dalla data del verbale di consegna ovvero, in cas	
8	



dall'ultimo dei verbali di consegna. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento
del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non
imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale
e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Articolo 8 Oneri a carico dell'appaltatore.
 1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato spe-
ciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del
capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appalta-
 tore le spese per:
a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione
piena e perfetta dei lavori;
 d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
 occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento
 del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare ese-
cuzione;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature
 per la direzione dei lavori;
 g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbat-
timento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
9



h) la custodia e la	a conservazione delle opere e del cantiere e la sua vigi-	
lanza fino al colla	audo provvisorio o all'emissione del certificato di rego-	
lare esecuzione;		
i) esposizione del	"cartello di cantiere" realizzato in conformità all'art. 53	
del capitolato spe	ciale d'appalto;	
l) adeguamento de	ei cantieri in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e succes-	
sive modificazion	ni e integrazioni.	
3. L'appaltatore è res	ponsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere	
e ha obbligo di osserv	are e far osservare al proprio personale le norme di legge	
e di regolamento.		
4. La direzione del car	ntiere è assunta dal Sig. Filippo Sbrighi, abilitato secondo	
le previsioni del capit	colato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere	
da eseguire. L'assunz	ione della direzione di cantiere da parte del direttore tec-	
nico avviene mediant	te delega conferita da tutte le imprese operanti nel can-	
tiere, con l'indicazion	ne specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato	
anche in rapporto a qu	uelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.	
5. L'appaltatore, tram	nite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la	
gestione tecnica e la c	conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto	
di esigere il cambiame	ento del direttore di cantiere e del personale dell'appalta-	
tore per indisciplina,	incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i	
casi responsabile dei	danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti	
soggetti, nonché della	malafede o della frode nella somministrazione o nell'im-	
piego dei materiali.		
	10	



6. Qualora per qualsiasi motivo l'appaltatore ritenga di dover sostituire il di-	
rettore tecnico dovrà tempestivamente comunicarlo al Responsabile del proce-	
dimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all'Impresa appaltatrice,	
la procura speciale in originale oppure copia conforme della procura generale.	
7. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,	
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e as-	
sistenza dei lavoratori.	
8. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 26 del pre-	
sente contratto.	
Articolo 9 Contabilizzazione dei lavori.	
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni	
vigenti.	
2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registra-	
zione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in	
apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per cia-	
scuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità ri-	
levate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi.	
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tutta-	
via se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle	
misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di	
due testimoni, i quali devono firmare libretti o brogliacci suddetti.	
4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per	
i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito	
dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.	
Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo.	
11	



 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo	
1664, primo comma, del codice civile.	
Articolo 11 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.	
 1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs.n.50/2016, è prevista la corre-	
 sponsione in favore dell'appaltatore, previa garanzia fidejussoria conforme	
 allo schema tipo 1.3 allegato al D.M. 123/2004 e su accertamento del respon-	
 sabile del procedimento dell'effettivo inizio dei lavori, di un'anticipazione pari	
 al 20% del valore dell'appalto a base di gara, che sarà gradualmente recuperata	
 con i pagamenti in acconto e a saldo. Sull'importo dei certificati di pagamento	
 è operata una trattenuta, a titolo di graduale recupero dell'anticipazione se-	
 condo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradual-	
 mente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progres-	
 sivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.	
 2. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'e-	
 secuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi	
 contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decor-	
 renza dalla data di erogazione della anticipazione.	
 3. All'appaltatore verrà corrisposto un unico pagamento, quale rata di saldo.	
 4. I termini di pagamento degli acconti e del saldo in applicazione del	
 D.Lgs.n.231/2002 così come modificato dal D.Lgs. n.192/2012 sono così sta-	
 biliti:	
 - il certificato di pagamento per le rate di acconto è emesso entro 45 giorni	
dalla maturazione di ciascun SAL;	
12	



- il pagamento del predetto certificato avverrà entro i successivi 30 giorni,	
mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appal-	
tatore;	
- il certificato di regolare esecuzione, ove previsto, è emesso entro tre mesi	
dall'ultimazione dei lavori;	
- il certificato di collaudo, ove previsto, è emesso entro sei mesi dall'ulti-	
mazione dei lavori;	
- il pagamento della rata di saldo avverrà entro 60 giorni dall'emissione del	
 certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.	
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per	
cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al mede-	
simo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione	
dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.	
6. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione	
dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del cer-	
tificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dopo l'avvenuta ac-	
quisizione del documento unico di regolarità contabile (DURC).	
7. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà	
effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, all'atto	
 del pagamento della rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del certificato	
di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.	
8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cau-	
 zione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo	
della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato	
per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo	
13	



(non è dovuta nel caso di certificato di regolare esecuzione) o della verifica di	
conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere	
di definitività dei medesimi, in applicazione del comma 6 dell'art. 103 del	
D.Lgs.n.50/2016.	
9. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione	
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.	
10. All'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile	
non si applica il meccanismo dello split payment, previsto dalla L. 23.12.2014	
n. 190, all'art. 1 commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633, per cui l'IVA è ad	
esigibilità immediata.	
12. Ai sensi del D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che ha fissato la decorrenza degli	
obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la	
P.A. ai sensi della L. 244/2007, il Codice Univoco Ufficio a cui indirizzare le	
fatture elettroniche relative al presente contratto è il seguente: EYMGY4. Il	
Codice di Impegno è 68_2017.	
Articolo 12 Ritardo nei pagamenti.	
. In caso di mancato rispetto, per causa imputabile alla Stazione appaltante, del	
termine di giorni 45, dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori,	
per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, spettano	
all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, comprensivi del maggior danno	
ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile. In caso di mancato ri-	
spetto, per causa imputabile alla Stazione appaltante, del termine di pagamento	
di giorni 30 dall'emissione del certificato di pagamento, spettano all'appalta-	
tore gli interessi legali di mora ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), e dell'art.	
5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i	
14	



Articolo 13 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.	
 1. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi	
dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere	
definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il	
collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approva-	
zione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di	
 collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere	
 emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.	
 2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al	
 presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, unita-	
 mente agli atti di contabilità finale.	
 3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore ri-	
 sponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché de-	
 nunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il cer-	
 tificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.	
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla	
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino	
all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o fino all'emissione del	
 certificato di collaudo provvisorio. Resta nella facoltà della stazione appaltante	
 richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate; dalla data	
 della consegna anticipata e limitatamente alle parti di opera che ne formano	
 oggetto, cessa l'obbligazione di provvedere alla custodia, alla buona conserva-	
 zione e alla gratuita manutenzione.	
 Articolo 14 Risoluzione del contratto.	
15	



1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, con le procedure	
dell'art. 108 del D.Lgs. n.50/16, senza necessità di ulteriori adempimenti,tra	
l'altro, nei seguenti casi:	
a) frode nell'esecuzione dei lavori;	
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di	
esecuzione;	
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei la-	
vori;	
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infor-	
tuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;	
e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;	
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiu-	
dicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;	
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale	
del contratto;	
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo	
dell'opera;	
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva;	
l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori,	
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che	
inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;	
m) mancata attivazione in tempo utile dell'appaltatore per la realizzazione dei	
lavori nei termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori richiesti per	
una o più categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la qualifica-	
zione obbligatoria non posseduta dall'impresa aggiudicataria;	
16	



 n) mancata comunicazione alla stazione appaltante dei dati relativi ai sub-con-	
 tratti di cui all'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016;	
o) per ogni altra fattispecie prevista dalla vigenti norme sui lavori pubblici	
 2. La parziale o mancata esecuzione anche di una sola lavorazione prevista	
 costituisce grave inadempimento, pertanto la Stazione Appaltante intrapren-	
 derà le azioni, con riferimento alle modalità previste dalla vigente legislazione	
 o normativa, per l'esecuzione d'ufficio o la risoluzione del contratto.	
 3 Nei casi di risoluzione del contratto, o di esecuzione di ufficio, la comunica-	
 zione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore	
 nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevi-	
 mento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accer-	
 tamento dello stato di consistenza dei lavori.	
 4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appal-	
 tante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o	
 suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testi-	
 moni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei ma-	
 teriali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel	
 caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrez-	
 zature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione	
 appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.	
 5. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.	
 Articolo 15 Controversie.	
1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve circoscritte, tempestive e moti-	
 vate sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra	
17	



 il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano tutte le disposizioni	
 dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 in materia di accordo bonario.	
 2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la	
 materia del contendere.	
 3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese	
 quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono de-	
voluta al Giudice ordinario competente territorialmente, avendo a riferimento	
 il luogo dove il contratto è stato stipulato.	
 4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può co-	
 munque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini im-	
 partiti dalla Stazione appaltante.	
 TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI	
 Articolo 16 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e	
 assistenza.	
 assistenza. 1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute	
1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute	
1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed	
1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori	
1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori nonché l'articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300.	
1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori nonché l'articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300. 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retri-	
1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori nonché l'articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300. 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di so-	
1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori nonché l'articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300. 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con par-	
1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori nonché l'articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300. 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 30, commi, 3, 4, 5, e 6 e dall'arti-	
1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori nonché l'articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300. 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 30, commi, 3, 4, 5, e 6 e dall'articolo 105, comma 9, 10 e 11, del D.Lgs. n.50/16.	



versamenti periodici. In proposito, ai sensi dell'art.105, comma 9 del D.Lgs.	
n.50/16 l'impresa è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'ini-	
zio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali,	
assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali subappaltatori.	
4. L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante e nei con-	
fronti degli Enti Previdenziali e Assicurativi preposti e della Cassa Edile di	
appartenenza, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali	
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui	
il contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il su-	
bappalto sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di	
cui al periodo precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione	
appaltante.	
5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la	
stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore	
dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insuffi-	
cienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.	
6. E' stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'im-	
presa aggiudicataria in corso di validità.	
Articolo 17 Adempimenti in materia antimafia.	
1. L'appaltatore, preliminarmente alla stipulazione del contratto d'appalto, è	
soggetto agli accertamenti previsti dal D.Lgs. 6.9.2011, n. 159.	
Articolo 18 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.	
1. l'appaltatore ha predisposto il piano di sicurezza sostitutivo e piano opera-	
tivo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell'Allegato	
XV al D.Lgs. 81/2008.	
19	



 2. I piani di cui ai precedenti punti formano parte integrante del presente con-	
 tratto d'appalto.	
 3. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano senza	
 nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.	
 4. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza	
 in fase d'esecuzione, ove nominato, o al direttore lavori gli aggiornamenti alla	
 documentazione indicata, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ov-	
 vero i processi lavorativi utilizzati.	
 5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa	
 la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del con-	
 tratto in suo danno.	
 Articolo 19 Subappalto.	
 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.	
2. L'aggiudicatario dovrà eseguire in proprio e direttamente le opere. Non è	
 prevista la facoltà del subappalto, come consentito ai sensi di quanto fissato	
alla lettera a) del comma 4 dell'art.105 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto	
 fissato nel disciplinare di indagine di mercato con cui si è indetta la procedura	
 di affidamento dell'appalto di cui trattasi.	
Articolo 20 Garanzia definitiva.	
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli	
 atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiusso-	
 ria (cauzione definitiva) tramite apposita polizza fideiussoria n. 56331327 del	
 01/02/2017, rilasciata da UnipolSai Assicurazioni per l'importo di € 588,000	
 nel rispetto di quanto fissato all'art.103 del D.Lgs.n.50/2016.	
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante	
20	



 abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente con-	
tratto.	
3. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanza-	
mento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale im-	
porto garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico,	
senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della pre-	
ventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di	
avanzamento dei lavori, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare resi-	
duo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini	
e con le modalità prescritte al comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs.n.50/2016. Sono	
 nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga, ai sensi dell'art. 103 del	
 D.Lgs. n.50/16.	
 4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emis-	
 sione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo prov-	
 visorio.	
 5. In caso di prolungata sospensione dei lavori, il Responsabile del procedi-	
 mento potrà richiedere all'appaltatore l'adeguamento della data di scadenza	
 della garanzia.	
 6. In caso di variazione al contratto in aumento per effetto di successivi atti di	
sottomissione, la cauzione deve essere integrata; la stazione appaltante ha fa-	
 coltà di non richiedere l'integrazione quando l'aumento dell'importo contrat-	
 tuale è complessivamente contenuto entro la concorrenza di un quinto dell'im-	
 porto originario.	
 Articolo 21 Responsabilità verso terzi e assicurazione.	
21	



1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n.50/2016, l'ap-	
 paltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto	
riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa do-	
 vesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività	
 connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.	
 - 2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un' assicurazione per danni di cui	
 al comma 1, nell' esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certifi-	
cato di regolare esecuzione, con polizza di assicurazione n. 1008069, del	
 01/02/2017 rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. per l'importo di €	
 74.333,68 (Partita 1 – Opere: € 14.333,68; Partita 2 Opere Preesistenti: €	
50.000,000; Partita 3 Demolizione e sgombero: €10.000,00).	
3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per	
 danni a terzi RCT, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con la	
 medesima polizza, per un massimale di €500.000,00.	
 4. L'appaltatore si accolla, in via esclusiva, l'obbligo di porre in essere qual-	
siasi adempimento, misura o cautela, imposti dalle condizioni di cui alla sud-	
 detta polizza assicurativa. La stazione appaltante è integralmente esonerata	
dalle responsabilità scaturenti dalla mancata ottemperanza ai suddetti obblighi,	
 non risultando in alcun modo vincolata a garantirne l'assolvimento od a vigi-	
lare sul relativo adempimento da parte dell'appaltatore.	
 5. Ai sensi dell'art. 103, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la Polizza RCT deve	
 essere trasmessa al Responsabile del procedimento almeno 10 gg. prima della	
 consegna dei lavori. La mancata produzione della polizza, con le caratteristiche	
 sopra indicate, entro la data prestabilita per la consegna dei lavori, costituisce	
 22	



 inadempimento e sarà fatta valere dalla stazione appaltante come causa di ri-	
 soluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile; in	
caso di consegna anticipata in via d'urgenza nelle more della stipulazione del	
contratto, tale inadempimento sarà fatto valere come causa di decadenza	
 dall'aggiudicazione.	
 Articolo 22 Tracciabilità dei flussi finanziari.	
 1. L'impresa affidataria, in persona del legale rappresentante, si assume l'ob-	
 bligo della tracciabilità dei flussi di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la	
 nullità assoluta del presente contratto.	
 2. L'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto	
 corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il	
 codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.	
 3. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza av-	
 valersi di banche o della Società Poste Italiane SPA, il presente contratto si	
 intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, c. 8, L. 163/2010.	
 4. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-	
 contraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale cia-	
 scuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla	
 Legge 13 agosto 2010 n. 136.	
 5. L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte	
 agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del	
rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Con-	
 traente e la Prefettura territoriale competente.	
6. L'appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i sub-	
contraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di	
23	



risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi	
abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di	
tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti	
della Agenzia, della Amministrazione Contraente della Prefettura territorial-	
mente competente.	
7. Con riferimento ai subcontraenti, l'appaltatore si obbliga a trasmettere alla	
Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui	
all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.	
n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di	
nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli	
obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.	
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni	
di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.	
Articolo 23 Dichiarazione sull'assenza di conferimento di incarichi o di	
contratti di lavoro a ex dipendenti regionali.	
1. L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che,	
a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n.	
165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura	
autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di	
cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessa-	
zione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudica-	
tario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Am-	
ministrazione di appartenenza.	
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.	
24	



1. Costituiscono allegati di contratto, e ne fanno parte integrante, i documenti	
sottoindicati:	
- Capitolato speciale d'appalto comprensivo dell'elenco prezzi, che si al-	
lega sotto la lettera A);	
2. Fanno parte del presente contratto e ne determinano il contenuto e le ob-	
bligazioni, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma	
depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:	
- :Il capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile	
2000, n. 145, nelle parti non abrogate;	
Relazione tecnica generale;	
- Elaborato grafico progettuale;	
- Il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) e il Piano operativo di sicurezza	
(POS);	
- Polizze di garanzia;	
Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.	
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e	
le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo 18	
aprile 2016, n.50 e il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207	
nelle parti ancora in vigore in applicazione dell'art. 217, comma 1, lett. u) e il	
D.Lgs. n.81 /2008 e s.m	
Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale e domi-	_
cilio.	
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,	
ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore, ai sensi dell'art.62 del R.D.	
827/1924.	
25	



2. Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia regi-	
strabile solo in caso d'uso, trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A. interamente	
a carico della stazione appaltante, ai sensi dell'art.5 del D.P.R.131/1986.	
3. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occor-	
renti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di	
emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo	
provvisorio.	
4. Ai fini fiscali si dichiara che tutti gli importi citati nel Capitolato speciale	
d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.	
5. L'imposta di bollo viene assolta mediante modello F23.	
6. Per effetto del presente contratto l'Impresa elegge domicilio in Cesena	
presso gli uffici comunali.	
Articolo 27 Efficacia del contratto.	
1. Il presente contratto si intende perfezionato ed efficace con la firma delle	
parti contraenti e la sua stipulazione.	
Il presente contratto unitamente agli allegati viene sottoscritto in segno di ac-	
cettazione con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7	
marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".	
Per il Servizio Area Romagna	
Il Responsabile del Servizio	
(Ing. Mauro Vannoni)	
documento firmato digitalmente	
L'appaltatore	
(Sig. Dario Gorini)	
documento firmato digitalmente	
26	